



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV Civile

Il Giudice Designato

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. D. Lgs. n. 14/19 depositato da Meli / Francesca (C.F. MLEFNC77B52H501P), residente in Roma alla Via [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Danila Franco e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dalla parte debitrice, avv. Giuseppina Guerriero; ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 D. Lgs. n. 14/19, essendo la ricorrente residente in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) D. Lgs. n. 14/19, atteso che la stessa non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

considerato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 D. Lgs. n. 14/19 in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, individuando la relazione dell'OCC quale genesi del sovraindebitamento la separazione dal coniuge;



considerato che la domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate della debitrice e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (art. 67, co. 2 D. Lgs. n. 14/19); che risulta altresì allegata la relazione dell'OCC redatta in conformità all'art. 68, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 22.497,09 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), la ricorrente è titolare di un autoveicolo di modesto valore e di un reddito mensile di € 1.300,00 circa;

considerato che all'esito dell'esame dell'OCC risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per € 1.192,00;

rilevato che la debitrice ha presentato, ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. n. 14/19, un piano che prevede la messa a disposizione di: “una somma pari ad € 150,00 mensili per un periodo ... di 4 anni” per un totale di € 7.200,00;

dato atto che il piano proposto prevede il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura dell'11%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, co. 2 D. Lgs. n. 14/19 e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B.;

considerata la maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente;

rilevato che la ricorrente insta ex art. 70, co. 4 D. Lgs. n. 14/19 per “la sospensione della Procedura Esecutiva Mobiliare presso terzi promossa da Banca IFIS NPL S.P.A. n. 24585/2018 R.G.E. innanzi il Tribunale di Roma”;



considerato che ai sensi dell'art. 70, co. 4 D. Lgs. n. 14/19 “con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonchè le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”; ritenuto che, al fine di assicurare la par condicio creditorum, debba essere disposta la sospensione delle procedure esecutive pendenti, tenuto conto che il piano coinvolge sostanzialmente le entrate mensili della ricorrente,

P.Q.M.

letti gli artt. 2 e 70, co. 1 D. Lgs. n. 14/19

AMMETTE

la proposta ed il piano proposto da Meli Francesca;

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, avv. Giuseppina Guerriero, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19;

che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati a cura dell'OCC, avv. Giuseppina Guerriero, sul sito del Tribunale;

DISPONE

su richiesta della debitrice e ai sensi dell'art. 70, co 4 D. Lgs. n. 14/19 la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata sino alla data di conclusione del procedimento, nonchè, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE



che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, co. 3, D. Lgs. n. 14/19 l'OCC, avv. Giuseppina Guerriero sentita la debitrice, riferisca a questo G.D. e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

ORDINA

che a cura della cancelleria il presente decreto sia comunicato al difensore della parte ricorrente e all'OCC, avv. Giuseppina Guerriero.

Roma, 10/11/2025.

Il Giudice Designato

